



PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA POLITICA DI VOLONTARIATO

ART. 1

(Fonti della Consulta)

1 – Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Provinciale, della Legge Quadro nazionale sul volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266) e della legge regionale 30 aprile 1985 n. 46 “Interventi regionali per la valorizzazione ed il coordinamento del volontariato:

ART. 2

(Oggetto del Regolamento)

1 – Il presente Regolamento si prefigge il compito di consentire alla forze di volontariato presenti nel territorio provinciale di proporre linee di intervento da attuarsi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo nella Politica del volontariato specificatamente nei settori sociali, civili e culturali per costruire una società più responsabile e più solidale.

2 – in particolare saranno sviluppate linee di intervento prioritarie:

- a. nei servizi socio-sanitari e assistenziali;
- b. nella tutela e miglioramento della qualità della vita, dei beni culturali e del diritto all'ambiente;
- c. nelle iniziative per l'educazione permanente e per il completo riconoscimento del diritto allo studio.

ART. 3

(Deliberazione del regolamento)

1 – Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; qualora dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute, tale maggioranze non sia stata raggiunta, è sufficiente la maggioranza semplice.

ART. 4

(Modificazioni del regolamento)

1 – Il Regolamento della Consulta è modificato dal Consiglio su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati o della Giunta provinciale e con i voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 – La modificazione o abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo Regolamento.

3 - Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte della competente Commissione Consiliare.

ART. 5
(Deposito e pubblicazione del regolamento)

1 – Copia del Regolamento sarà depositata presso il Settore IX – Servizi Sociali ed inviata a tutte le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio provinciale.

ART. 6
(Efficacia del regolamento)

1 – I provvedimenti amministrativi degli organi provinciali non possono contenere disposizione contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

2 – La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7
(Interpretazione del regolamento)

1 – Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Provinciale.

2 – L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.

ART. 8
(Integrazione del regolamento)

1 – Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 9
(Composizione della Consulta)

1 – La Consulta è composta da:

- L'Assessore per l'Assistenza e le Politiche Sociali Assistenziali, che ne fa parte di diritto e le presiede;
- Gli Assessori Provinciali nella cui sfera di competenza rientrano anche interventi rivolti nei settori indicati nel comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento;
- I rappresentanti di Associazioni, Organizzazioni e Gruppi presenti e operanti nel territorio della provincia di Rovigo, con attività ed iniziative a favore della Politica per il Volontariato iscritti nell'apposito registro della Regione Veneto.

ART. 10
(Compiti della Consulta)

1 – La Consulta deve costituire lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provincia ed il mondo del Volontariato.

2 - La Consulta esprime le istanze provenienti dalla realtà del volontariato e propone con l'Assessore per le Politiche Socio-Assistenziali della Provincia le finalità, le priorità e le modalità d'intervento nel settore del volontariato;

3- In particolare ha il compito di:

- stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o mancanza di risposte adeguate a bisogni individuati;
- favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le realtà associazionistiche presenti nella realtà polesana e tra esse e l'Amministrazione Provinciale;
- sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di operatori e animatori;
- favorire la stipula di convenzioni con Associazioni e Gruppi di volontariato presenti nel territorio, nel quadro delle finalità dell'Assessorato per le Politiche Socio-Assistenziali;
- proporre all'Amministrazione Provinciale, agli Enti locali e ad altri enti Pubblici la messa a disposizione di strutture, strumenti e consulenze per promuovere ed agevolare nuove esperienze di aggregazione e di nuovo associazionismo, con particolare attenzione alle nuove e significative realtà di disagio emergente nel territorio provinciale;
- far conoscere e divulgare i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede di Consulta al fine di creare nuovi momenti di aggregazione per il solidarismo sociale sviluppando ogni rapporto originale nei settori socio-assistenziali, civili e culturali;
- avvalersi, in talune occasioni, della collaborazione di esperti, tecnici e rappresentanti di Istituzioni ed Enti pubblici e privati;
- favorire il metodo collaborativi tra i soggetti che operano nelle politiche del volontariato per la realizzazione di specifici interventi precisati all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento,
- verificare e valutare l'attuazione delle indicazioni programmatiche, nella politiche del Volontariato stabilita dall'Amministrazione Provinciale,
- favorire ogni iniziativa idonea per la stipulazione di Convenzioni con la Regione onde attuare iniziative e servizi destinati a perseguire le finalità previste dall'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 11 (Struttura della Consulta)

1 – La Consulta è una struttura aperta, della quale dietro esplicita richiesta, indirizzata al Presidente, possono fare parte Associazioni, Organizzazioni e Gruppi che:

- siano iscritti nell'apposito Registro della Regione;
- operino da almeno due anni, all'atto della presentazione della domanda, con attività nel settore del volontariato, in modo continuativo e nell'ambito del territorio della provincia di Rovigo;
- svolgano dette attività con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro;
- non siano sezioni od organizzazioni di partiti politici;

2 – La domanda di partecipazione alla Consulta deve essere indirizzata all'Assessore per le Politiche Socio-Assistenziali e contenere:

- il nominativo della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione, l'Organizzazione o il Gruppo in tutti i suoi livelli di presenza territoriale a livello comunale e provinciale nella Provincia di Rovigo;
- l'estratto del verbale della riunione in cui è avvenuta la designazione;
- il nominativo del sostituto, designato con le stesse modalità.

ART. 12 (Organi della Consulta)

1 – Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea dei rappresentanti;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente.

ART. 13
(Composizione dell'Assemblea dei rappresentanti)

- 1 – l'Assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni e Gruppi dei quali è stata accettata la domanda di partecipazione.
- 2 – All'interno della Consulta possono essere costituiti dei Gruppi di Lavoro in settori individuati dalla Consulta stessa in base alle priorità di intervento.
- 3 – L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata, tramite lettera, almeno quattro volte l'anno in via ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei componenti:

ART. 14
(Composizione del Comitato di Coordinamento)

- 1 – Il Comitato di Coordinamento è composto da rappresentanti proposti dai gruppi di lavoro ed eletti dall'Assemblea fino ad un massimo di 10.
- 2 – Tale Comitato ha la funzione di:
 - rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea in base a compiti specifici;
 - raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.
- 3 – I componenti del Comitato di Coordinamento durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 15
(Presidente della Consulta)

- 1 – Il Presidente della Consulta e del Comitato di Coordinamento è l'Assessore per le Politiche Socio-Assistenziali.

NORME TRANSITORIE

- 1 Per la prima seduta della Consulta saranno convocati quei soggetti che avranno presentato regolare domanda all'Assessore per le Politiche Socio-Assistenziali entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.
- 2 Compito prioritario della Consulta sarà quello di definire le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.
- 3 Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica su proposta della maggioranza dei componenti della Consulta sulla base dell'esperienza acquisita nel primo biennio di attività.
- 4 Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo dalla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio che sarà eseguita ad intervenuta esecutività dalla deliberazione che lo approva